



La Società DELFINO PESCARA, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo di Intesa dell'agosto 2017 nonché dalla FIGC, con le modifiche apportate all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, ha proceduto ad approntare il presente "Sistema di Gradimento" che integra e completa il Codice di Condotta della Società.

SISTEMA DI GRADIMENTO

Premessa

- Il 4 agosto 2017 **la LNP B** con la **FIGC**, le altre **Leghe, AIC, AIAC e AIA** hanno firmato, insieme **al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI**, un **Protocollo d'Intesa** che ha il dichiarato intento di **"realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici"** al fine di tutelare e promuovere la **"dimensione sociale del calcio"**;
- uno degli **strumenti previsti dal Protocollo** per il raggiungimento di tali obiettivi è la **responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria**, da attuarsi (anche) attraverso l'introduzione del c.d. **"sistema del gradimento"**;
- il **sistema di gradimento** rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per **escludere dagli stadi**, per un periodo adeguato, i soggetti che non **sanno mantenere un comportamento conforme al "codice di condotta dei sostenitori" della Società**;
- attraverso il sistema di gradimento le **Società si fanno parte attiva per garantire** a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio **un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini**;
- **tutte le Società della LNP B condannano qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto** per motivi di **razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica** ovvero configuri **propaganda**

ideologicavietata dalla legge o comunque **inneggiante a comportamenti discriminatori** o, più in generale, che **la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi** della propria tradizione e della propria identità sportiva;

- **tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo**, ad eventi organizzati dagli stessi club oppure che assistono o partecipano ad attività di natura tecnica o ludica nei quali sono presenti tesserati delle società stesse devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutti;
- **nel dicembre 2017** la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. ha introdotto, **così come previsto dal suddetto Protocollo di Intesa**, il proprio **codice etico dei sostenitori, successivamente modificato**, come richiesto dalla FIGC, **in codice di condotta**, nel quale sono state indicate le linee **“di buon comportamento”** che i propri sostenitori devono attuare;
- il 7 marzo 2018 **la FIGC ha introdotto un nuovo comma 10 all’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva** al fine di **introdurre l’obbligo**, a carico di tutte le società professionistiche, **di implementare il sistema di gradimento all’interno delle proprie politiche di biglietteria**. Tale disposizione regolamentare **prevede sanzioni pecuniarie a carico delle società che non abbiano adottato il sistema del gradimento prima dell’inizio della stagione sportiva o che non ne diano applicazione**.

Alla luce di quanto sopra esposto è adottato il presente **“Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”** (di seguito: **Codice**), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Definizione

L’**“istituto del gradimento”** (di seguito: **Gradimento**) è **uno strumento di natura strettamente privatistica**.

Nell’esercizio di quanto precede, **la Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso**, ovvero **sospenderne l’efficacia se già venduto**, nei confronti di persone che risultino **“non gradite”** ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.

Il Gradimento può applicarsi **non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di**

fidelizzazione, ma anche per ***comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione***.

Art.2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 ***tutte le condotte collegate direttamente o indirettamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.***

Ai fini del presente Codice, ***si considera Evento*** ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali (ad esempio allenamenti, iniziative di marketing, attività ludiche di qualsiasi genere alle quali partecipino singolarmente o collettivamente tesserati della società).

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocimento agli interessi e/o all'immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di *betting*).

Art.3

Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, da parte della persona dichiarata "non gradita", la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara

successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un'altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4

Pubblicità

Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della Società Sportiva www.pescaracalcio.com, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A..

Art.5

Modalità di rilevazione delle condotte

I comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, dal Delegato alla Sicurezza, dall'Ufficio del *Supporter Liaison Officer (SLO)* e/o da altro personale della Società Sportiva;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network*, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6

Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

1. il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
2. la tipologia del bene giuridico "aggredito";
3. il comportamento pregresso che sostanzia una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
4. il comportamento successivo che sostanzia un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
5. il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

Art.7

Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all'art. 6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive come da tabella allegata al presente documento del quale ne costituisce parte integrante.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A. provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di *ticketing* delle proprie

partite interne, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente.

Art.8

Procedure

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie "giustificazioni", per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Art.9

Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10

Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

ELENCO INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

INFRAZIONI	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE DA 1 A 3 GARE	SOSPENSIONE DA 4 A 6 GARE	SOSPENSIONE 1 CAMPIONATO	SOSPENSIONE 2 CAMPIONATI	REVOCA
Bagarinaggio (vendita, acquisto ed utilizzo) di titoli di accesso in violazione delle norme	X	X Prov. minimo					X Prov. massimo
Travisamento o alterazione della propria identità	X	X Prov. minimo			X Prov. massimo		
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulle persone atti ad impedire l'ingresso di oggetti vietati	X		X Prov. minimo	X Prov. massimo			
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso	X	X Prov. minimo		X Prov. massimo			
Occupazione di posto non indicato nel proprio titolo di accesso, stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni	X	X Prov. minimo	X Prov. massimo				
Introduzione di materiali vietati e/o pericolosi (ad esempio fuochi pirotecnici)	X		X Prov. minimo		X Prov. massimo		
Introduzione e utilizzazione di telecamere e/o apparecchi fotografici a fini professionali	X	X Prov. minimo		X Prov. massimo			

Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori, razziali	X			X Prov. minimo		X Prov. massimo	
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi; sottrazione di materiale della società sportiva	X			X Prov. minimo	X Prov. massimo		
Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio e/o razziale o che comunque non sia stato autorizzato dal GOS	X		X Prov. minimo		X Prov. massimo		
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito nonché introduzione di bottiglie e/o oggetti vietati	X	X Prov. minimo		X Prov. massimo			
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti nonché ogni ulteriore comportamento che configuri reato o che comporti danni all'immagine della società	X		X Prov. minimo		X Prov. massimo		
Condotta violenta nei confronti del personale di sicurezza dello stadio (steward) o di tesserati della Società	X			X Prov. minimo			X Prov. massimo

NOTE:

– Le fattispecie indicate e le relative sanzioni rappresentano una guida e non devono considerarsi esaustive. La Società si riserva di apportare modifiche o considerare provvedimenti alternativi a quanto previsto;

– Le sanzioni, inoltre, sono indipendenti da eventuali attività di indagine poste in essere dalle competenti Autorità di Polizia alle quali la Società, come previsto dalle norme in vigore, dovrà fornire, se richiesto, eventuali elementi utili alle predette eventuali attività.